

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. 30 ottobre 2000, n. 19

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale

B.U. Regione Friuli Venezia Giulia 02 novembre 2000 n. 44

TITOLO I FINALITA' E OGGETTI DEGLI INTERVENTI

Art. 1

(Finalita' della legge)

1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la poverta', alla solidarieta' tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attivita' di cooperazione allo sviluppo e l'attivita' di partenariato internazionale.

2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunita' locali interessate attraverso:

- a) la salvaguardia della vita umana;
- b) il soddisfacimento dei bisogni primari;
- c) l'autosufficienza alimentare;
- d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;
- e) la valorizzazione delle risorse umane;
- f) il mantenimento dell'identita' culturale;
- g) la conservazione del patrimonio ambientale;
- h) la crescita economica, sociale e culturale;
- i) la realizzazione di pari opportunita' fra i generi ed il miglioramento della condizione dell'infanzia;
- l) le attivita' di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamita' e/o conflitti bellici.

3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunita' locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative e' definita "cooperazione decentrata". Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunita' locali dei Paesi interessati.

4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunita' regionale e, in particolare, nelle sue espressioni culturali e sociali.

5. Per le finalita' indicate al comma 1, la Regione promuove e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale realizzate da organismi pubblici e privati operanti nel proprio territorio.

5 bis. Per le finalita' indicate al comma 1, la Regione assume altresì iniziative dirette, anche in attuazione di programmi statali, dell'Unione europea e di Organizzazioni internazionali.

6. La Regione partecipa, promuovendone altresì la realizzazione, ai progetti di cooperazione con altre Regioni ed Enti locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti concordati nell'ambito dell'Assemblea delle Regioni d'Europa, della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d'Europa e dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.

Note:

1 Sostituito il comma 5 da art. 7, comma 1, L. R. 19/2004

2 Aggiunto il comma 5 bis da art. 7, comma 1, L. R. 19/2004

Art. 2

(Interventi di cooperazione e di partenariato internazionale)

1. La Regione si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base ai criteri e agli indici di sviluppo, quantitativi e qualitativi, elaborati dagli Organismi internazionali; i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle del Paese partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.

2. Le azioni concernono:

- a)** l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1;
- b)** l'impiego, anche attraverso convenzioni con associazioni o strutture finanziarie quali la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA e la Societa' finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA, ed il Centro di Servizi e di Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;
- c)** la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di PVS, in loco e in Friuli-Venezia Giulia, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine, nonche' la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo;
- d)** il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei PVS;
- e)** l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;
- f)** la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;
- g)** l'incentivazione di iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;
- h)** l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei PVS;
- i)** la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;
- l)** la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;
- m)** la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;
- n)** la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine.

3. Non sono finanziabili nell'ambito di applicazione della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.

4. I finanziamenti regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attivita' di carattere militare.

5. Non hanno diritto ai finanziamenti previsti dalla presente legge, con revoca immediata della concessione in corso, gli enti e le imprese - italiani e dei Paesi partner - che si rendano responsabili di violazioni delle norme di tutela del lavoro, dell'ambiente e della salute, nonche' di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali.

6. Non possono essere destinatari dei programmi e dei progetti previsti dalla presente legge, con decadenza immediata della concessione in corso, i Governi che si rendano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, o che destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese, individuati dai competenti organi statali ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185.

7. Le azioni progettuali devono essere rispettose delle finalita' di cui all'articolo 1 e in particolare:

- a)** essere volte al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;
- b)** garantire la partecipazione attiva della popolazione locale;
- c)** ricorrere prioritariamente a professionalita' locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonche' a beni e attrezzature reperibili nei PVS destinatari degli interventi o vicini.

7 bis. La Regione sostiene la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadine e cittadini stranieri immigrati.

Note:

1 Aggiunte parole al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 1/2004

2 Aggiunto il comma 7 bis da art. 29, comma 3, L. R. 5/2005

Art. 3
(Interventi di emergenza)

1. In caso di eventi eccezionali causati da calamita', conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione e' autorizzata a intervenire nel quadro della cooperazione e della solidarieta' internazionali mediante:

- a) l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
- b) l'assegnazione di contributi ai soggetti che organizzano aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
- c) la fornitura diretta di attrezzature, medicinali, viveri, generi di conforto e quant'altro risulti necessario per consentire le normali condizioni di vita.

2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalita' della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono raggiungere il 100 per cento della spesa ammissibile e sono erogati in via anticipata e in unica soluzione, con l'obbligo di presentare il relativo rendiconto.

3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo sono demandati alla Direzione regionale della protezione civile.

4. La relazione di cui all'articolo 6, comma 4, da' conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 4

(Programma regionale della cooperazione allo sviluppo edelle attivita' di partenariato internazionale)

1. Il programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attivita' di partenariato internazionale disciplina l'insieme delle attivita' previste dalla presente legge a esclusione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 3, articolando le azioni per aree geografiche, per Paese o aree di interesse interne a un Paese. Tale programma tiene conto delle azioni di cooperazione avviate da soggetti pubblici e privati regionali grazie a finanziamenti governativi e/o comunitari e raccorda gli interventi promossi dalla Regione alle azioni medesime.

2. Il programma determina, altresì, gli obiettivi, le priorit  settoriali e geografiche, indica i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali e individua la misura della partecipazione finanziaria regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di cui all'articolo 11 della presente legge.

2 bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con deliberazione della Giunta regionale sono determinati:

- a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalita' di lucro di cui all'articolo 1;
- b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;
- c) le modalita' di presentazione delle proposte, nonche' le modalita' di erogazione e rendicontazione dei contributi;
- d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.

3.

(ABROGATO)

4.

(ABROGATO)

5. Per i progetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), concernenti interventi di cooperazione internazionale, l'onere a carico della Regione non puo' superare il 80 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto. Nella determinazione della spesa medesima e' riconosciuta una quota per spese di regia non superiore al 10 per cento del costo del progetto.

Note:

1 Sostituite parole al comma 5 da art. 13, comma 7, L. R. 12/2009

2 Aggiunto il comma 2 bis da art. 39, comma 1, L. R. 13/2009

3 Abrogato il comma 4 da art. 39, comma 2, L. R. 13/2009

4 Abrogato il comma 3 da art. 39, comma 2, L. R. 13/2009

5 Vedi la disciplina transitoria del stabilita dalla art. 41, comma 1, L. R. 13/2009

Art. 5

(Predisposizione del programma regionale)

1. Il programma regionale e' approvato entro sei mesi dall'inizio di ogni legislatura regionale con deliberazione della Giunta, sulla base del Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, attivita' internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea, previa consultazione della Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 8 e previo il parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

2. La deliberazione di approvazione di cui al comma 1 viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il programma ha la durata della legislatura regionale ed e' soggetto a verifica annuale in relazione alle disponibilita' di bilancio.

4. Il programma e gli eventuali aggiornamenti sono inviati al Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della vigente normativa statale. Analoga comunicazione viene trasmessa al Ministero degli affari esteri per quanto attiene agli interventi di emergenza.

Note:

1 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 5, L. R. 1/2004

2 Sostituito il comma 1 da art. 40, comma 1 lettera a), L. R. 13/2009

3 Sostituito il comma 3 da art. 40, comma 1 lettera b), L. R. 13/2009

Art. 6

(Attuazione del programma regionale)

1. Le funzioni amministrative di attuazione del programma regionale sono svolte dalla Giunta regionale, tramite la struttura competente in materia di cooperazione internazionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dalla presente legge.

2. Alla realizzazione dei programmi e dei progetti di iniziativa regionale, la Giunta regionale provvede:

a) direttamente, attraverso i propri uffici o quelli degli Enti dipendenti dalla Regione, nonche' avvalendosi dell'attivita' di strutture finanziarie dalla stessa controllate;

b) avvalendosi della collaborazione di Enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, enti e istituti di ricerca, imprese e cooperative aventi sede in regione, associazioni pubbliche e private non aventi finalita' di lucro;

c) concorrendo finanziariamente o in altra forma alle iniziative degli Enti locali, di altri enti pubblici o privati senza finalita' di lucro, di organizzazioni di volontariato e di organizzazioni di utilita' sociale.

3. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge viene assicurata un'adeguata pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.

4. Il programma e' accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative in base ai programmi degli anni precedenti; agli stessi e' data ampia diffusione in ambito regionale.

5. I programmi e i relativi progetti che la Regione intende finanziare ai sensi della presente legge, devono prevedere l'accertamento di compatibilita' ambientale. Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al medio e lungo periodo con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate, che devono risultare appropriate alla situazione socioeconomica del Paese partner, nonche' avere reali possibilita' di gestione autonoma con impiego di sole risorse locali.

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 7, comma 2, L. R. 1/2004

Art. 7

(Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo edelle attivita' internazionali)

1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione di cui all'articolo 4 e di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge a tutti i soggetti

interessati, realizza un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono soggetti operanti in regione.

2. Le modalità di organizzazione e gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ambito della relazione annuale della Giunta, di cui all'articolo 6, comma 4, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.

TITOLO III ORGANISMI CONSULTIVI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8

(Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale)

1. È costituito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, con funzione di consulenza, per l'applicazione della presente legge. La Giunta regionale si avvale del Comitato, in particolare, per la redazione delle componenti del programma regionale di cui all'articolo 4, comma 2, per la redazione della relazione sull'attività svolta di cui all'articolo 6, comma 4, nonché per la valutazione delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c).

2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;

a bis) l'Assessore preposto alle relazioni internazionali e l'Assessore preposto alle politiche della pace e della solidarietà;

b) il Direttore del Servizio per i rapporti internazionali e l'integrazione europea ed il Direttore del Servizio per le politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo;

c) quattro rappresentanti di Università e centri, istituti o organismi scientifici, di ricerca o culturali designati dai rispettivi enti;

d) tre esperti di comprovata esperienza nel settore, nominati dal Consiglio regionale, che non rivestano cariche nei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c);

e) un rappresentante dei Comuni;

f) un rappresentante delle Province.

3. Partecipano ai lavori del Comitato, con solo diritto di parola e con esclusione della valutazione dei progetti, due rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 6, comma 4, prima parte, della legge regionale 12/1995, designati dal Comitato di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 12/1995. Agli stessi vengono rimborsate le spese di viaggio nei limiti di cui al comma 5.

4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura; anche dopo tale evento, esso continua a esercitare le sue funzioni ad interim sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Comitato. Il Comitato è regolarmente costituito anche se le istituzioni e gli enti esterni alla Regione non hanno ancora designato i loro rappresentanti.

5. Ai componenti del Comitato è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dello stesso e, se dovute, vengono rimborsate le spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.

6. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

7. La Segreteria del Comitato è assicurata dalla struttura competente in materia di cooperazione internazionale.

Note:

1 Sostituito il comma 3 da art. 10, comma 1, L. R. 21/2001

2 Sostituite parole al comma 2 da art. 7, comma 3, L. R. 1/2004

3 Sostituite parole al comma 7 da art. 7, comma 3, L. R. 1/2004

4 Aggiunte parole al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 19/2004

5 Sostituite parole al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 19/2004

Art. 9

(Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e alle attività di partenariato internazionale)

1. Prima della predisposizione del programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'articolo 4, la Giunta regionale organizza la Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, quale occasione di confronto e di verifica delle iniziative intraprese, nonché di formulazione delle linee della successiva programmazione, con la partecipazione e la collaborazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, e in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.

Art. 10

(Gruppi di concertazione)

1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione delle organizzazioni internazionali, la Giunta regionale convoca periodicamente gruppi di concertazione tra tutti i soggetti attivi della cooperazione decentrata interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica.

TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Per il finanziamento del programma di cui all'articolo 4 è istituito il "Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 "Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale" che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla funzione obiettivo 3 - programma 3.1 - rubrica n. 15 - spese d'investimento, con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, riferito al capitolo 724 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione "Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale".

3. Per gli interventi di cui all'articolo 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre conferimenti al Fondo regionale per la protezione civile.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4109 (1.1.162.2.08.07) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione "Conferimenti al Fondo regionale per la protezione civile per interventi di emergenza internazionale" e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

5. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2 e 4, si provvede mediante prelievo di pari importo complessivo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base della spesa 54.2.8.2.9 dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sulle seguenti partite del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico citato per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

a) partita n. 99 - lire 1.000 milioni per l'anno 2000;

b) partita n. 85 - complessive lire 2.000 milioni, suddivise in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Note:

1 Sostituito il comma 1 da art. 7, comma 4, L. R. 1/2004

Art. 12

(Partecipazione all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata ad aderire, con quote associative, all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (OICS) in relazione alle finalita' statutarie di solidarieta' sociale che esso persegue nel campo della cooperazione internazionale.
2. La quota annuale di partecipazione all'OICS grava sul fondo di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1989, n.6)

1. All'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, il comma 3 e' abrogato.
2. All'articolo 2 della legge regionale 6/1989, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
<< 5. Al Fondo predetto fanno inoltre carico le spese di cui all'articolo 13. >>.
3. L'articolo 12 della legge regionale 6/1989 e' abrogato.

Art. 14

(Norma transitoria)

1. Limitatamente al programma relativo al triennio 2000-2002 il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, non trova applicazione.